

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'11 luglio 2000.**

Ballaman, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Labate, Li Calzi, Ladu, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Ricciotti, Saonara, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Aleffi, Amoruso, Ballaman, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Giacalone, Gnaga, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mancina, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Ricciotti, Saonara, Schietroma, Selva, Serafini, Sica, Solaroli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 10 luglio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ASCIERTO: « Proroga del termine relativo al computo della indennità integra-

tiva speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (7187).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 10 luglio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4375. — « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999 » (*approvato dal Senato*) (7186).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione I (Affari costituzionali):*

S. 4375. — « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999 » (*approvato dal Senato*) (7186) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del*

*regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissione II (Giustizia):*

STUCCHI: « Modifica all'articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi amministrativi promossi dai consiglieri comunali e provinciali » (7102) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

STEFANI ed altri: « Modifiche agli articoli 151 e 174 del codice penale in materia di concessione di amnistia e indulto » (7112) *Parere delle Commissioni I e III;*

MAIOLO ed altri: « Concessione di amnistia e indulto » (7130) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII, X, XI e XII;*

*Commissione VI (Finanze):*

S. 4336. — « Misure in materia fiscale » (approvato dal Senato) (7184) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), II, V, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissione X (Attività produttive):*

S. 2093-3361-3666. — Senatori ASCIUTTI ed altri; CAPONI; GAMBINI ed altri: « Norme per la disciplina del franchising » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (7183) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), VI, VII e XIV;*

*Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):*

CASINI ed altri « Agevolazioni tributarie e previdenziali in favore dei soggetti residenti nella regione Puglia a seguito

degli eventi bellici nei territori della Repubblica federale di Jugoslavia » (5902) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.) dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.) e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), per gli esercizi 1997 e 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 272).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro  
del lavoro e previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il rapporto per l'anno 2000 — predisposto dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 44 della citata legge — sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla suddetta legge concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (doc. CXXXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 36, il progetto, inviato dal comune di Bari, per la collocazione sul territorio comunale del padiglione italiano attualmente allestito presso l'Esposizione universale di Hannover.

Tale progetto sarà trasmesso alla III Commissione permanente (Affari esteri).

**Trasmissione dal ministro della giustizia.**

Il ministro della giustizia, con lettera del 7 luglio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione PARENTI n. 0/5385/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta della II Commissione (Giustizia) del 28 luglio 1999, concernente le modalità di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

**Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettere pervenute in data 30 giugno 2000, i deputati Umberto BOSSI, Enrico CAVALIERE, Roberto MARONI e Giancarlo PAGLIARINI hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Verona nn. 81/96, 100/96, 101/96, 14398/96, 14531/96, 803/97, 1440/97, 1860/97, 1861/97, 1914/97, 2128/97, 2303/97, 2312/97, 2426/97, 2723/97, 2762/97, 2807/97, 2866/97 R.G.N.R. — n. 591/97, 592/97,

593/97, 996/97, 1155/97, 2059/97, 2060/97, 2064/97, 2065/97, 2066/97, 2067/97, 2068/97, 2069/97, 264/98, 265/98, 266/98, 267/98, 268/98 R.G.G.I.P.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettere pervenute in data 30 giugno 2000, i deputati Roberto CALDEROLI, Giacomo CHIAPPORI e Luigino VASCON hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Verona, n. 294/98 R.G.N.R. — n. 555/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 4 luglio 2000, il deputato Maurizio GASPARRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, n. 11641/2000 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'esercizio 2000

dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima disposizione, concernente studi e ricerche per la politica industriale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2000.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concer-

nente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Regolarizzazione della posizione di studenti iscritti ai corsi di laurea a numero chiuso nell'anno accademico 1999/2000)****A) Interpellanza e interrogazioni:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

per l'accesso alle facoltà di medicina e di odontoiatria si è creata negli anni una situazione per cui gli esami di ammissione venivano di fatto aggirati mediante ricorso ai tribunali amministrativi regionali che permettono agli aspiranti studenti di iscriversi nelle predette facoltà;

nel 1999 è stata proposta una sanatoria che ha consentito di regolarizzare la posizione degli studenti frequentanti le facoltà fino al tempo della sanatoria stessa;

ad oggi per l'anno accademico in corso si è di nuovo creata una situazione per cui 450 studenti complessivamente sono iscritti a medicina ed odontoiatria sulla base di una ordinanza del Tar;

con l'articolo 5.1 della legge n. 264 del 1999 si potrà evitare nel futuro il ripetersi di tale situazione —:

se anche per gli studenti dell'attuale corso di laurea si intenda predisporre una sanatoria al fine di normalizzare una condizione di evidente disagio sia per i giovani studenti che per le famiglie;

se si possano adottare tutte le opportune misure per cui le strutture universi-

tarie vengano rapidamente adeguate per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nella facoltà di medicina ed odontoiatria oberate da un *surplus* di presenze rispetto a quanto preventivamente pianificato.

(2-02394) « Teresio Delfino ». (8 maggio 2000).

NAPOLI, POLIZZI, CUSCUNÀ, RICCIO, LANDOLFI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 264 del 1999 programma a livello nazionale gli accessi alle università;

l'articolo 3 della citata legge delega al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione e la ripartizione annuali dei posti disponibili;

alcuni atenei italiani hanno bandito i concorsi di accesso e stabilito il numero dei posti per il corrente anno accademico prima dell'entrata in vigore della nuova legge n. 264 del 1999;

sulla scorta di quanto sopra e ritenendo che le norme prescritte della nuova legge andassero in vigore dal 2001 molti studenti hanno prodotto istanza di sospensione ai vari Tar regionali;

molti Tar hanno accolto positivamente le istanze degli studenti, i quali hanno poi regolarmente pagato le tasse universitarie per il corrente anno accademico;

di fatto risulta che anche per il corrente anno accademico sia stata totalmente

omessa la definizione delle procedure standard in base alle quali operare le valutazioni utili a garantire un'omogeneità di giudizio, a fronte di realtà locali assolutamente eterogenee, sia in riferimento alle strutture, sia in relazione al bacino di utenza dei vari atenei;

risulta, altresì, che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche per il corrente anno accademico, non abbia effettuato un'adeguata attività istruttoria per accertare le effettive potenzialità delle sedi universitarie e le reali capacità didattiche;

il Ministro di fatto si sarebbe limitato ad una semplice « presa d'atto » delle potenzialità formative deliberate dalle singole università, con evidente violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 —:

se non ritenga necessario ed urgente procedere ad una sanatoria, anche per il corrente anno accademico, per gli studenti universitari nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione a particolari corsi universitari;

se non ritenga, altresì, necessario ed urgente effettuare le adeguate attività istruttorie per accertare le effettive potenzialità delle sedi universitarie, affinché non si verifichi per il prossimo anno accademico la necessità di procedere a nuove sanatorie e perché venga assicurato il maggior numero di posti utili a garantire scelte adeguate da parte degli studenti. (3-05993)

(10 luglio 2000)

(ex 4-29845 del 23 maggio 2000))

D'IPPOLITO, ALOI, ARMOSINO, BAIAMONTE, BERRUTI, BOVA, BRANCATI, DONATO BRUNO, CIAPUSCI, CICU, COLOMBINI, COLOSIMO, COPERINI, CUCCU, D'ALIA, DE LUCA, DEL BARONE, TERESIO DELFINO, DEODATO, DI LUCA, DIVELLA, FERRARI, FINO, FLORESTA,

FONTAN, FRAU, FRONZUTI, GIUDICE, LAMACCHIA, LIOTTA, MALGIERI, MANCUSO, MARIANI, MAROTTA, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, NICCOLINI, PAROLI, PERETTI, PIROVANO, PITTINO, PRESTAMBURGO, PRESTIGIACOMO, RICCIO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, RUSSO, SANTANDREA, SANTORI, SANZA, SAONARA, SAVARESE, SCARPA BONAZZA BUORA, SCAJOLA, SCRIVANI, TARDITI e TORTOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

anche per l'anno accademico 1999/2000 migliaia di studenti, in tutta Italia, hanno presentato ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, contro le limitazioni degli accessi ai corsi di laurea a numero programmato (cosiddetto numero chiuso), ottenendo, nella maggior parte dei casi (Tar Lazio, Tar Liguria, Tar Sicilia, Tar Veneto), i provvedimenti cautelari di sospensione, attraverso i quali si sono potuti iscrivere ai suddetti corsi;

il Consiglio di Stato ha accolto alcuni appelli proposti dalle università e dal ministero avverso i provvedimenti cautelari emessi dai tribunali amministrativi regionali, annullando tali ordinanze;

sia le pronunce dei tribunali amministrativi regionali, sia del Consiglio di Stato, hanno confermato che la nuova disciplina, introdotta dalla legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha regolamentato la materia *de quo* alla luce dei dettami, indicati dalla nota sentenza n. 383/98 della Corte costituzionale, può trovare applicazione solamente dall'anno accademico 2000/2001 e che, conseguentemente, i provvedimenti limitativi degli accessi, impugnati dagli studenti, sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla citata legge;

la situazione giuridica e di fatto degli odierni ricorrenti è del tutto analoga a quella verificatasi lo scorso anno, che ha indotto il Parlamento a votare ed approvare l'articolo 5 della legge n. 264/99, con il quale si è regolarizzata l'iscrizione di quanti avevano ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore di tale legge,

ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi, rendendone, altresì, validi gli esami sostenuti, nonché di coloro che erano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi;

anche quest'anno, gli studenti che hanno ottenuto i provvedimenti cautelari sospensivi, si sono iscritti e perfettamente integrati nei corsi ad accesso limitato, ed hanno sostenuto e stanno sostenendo gli esami previsti, ma per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e degli appelli promossi e/o promuovendi dal Ministro e dalle singole sedi universitarie, corrono il rischio che vengano loro annullati gli esami sostenuti, rendendo improduttive tutte le attività didattiche svolte, con la conseguente perdita dell'anno in corso e con la prospettiva, per gli studenti di sesso maschile, di perdere i requisiti necessari al rinvio del servizio di leva, oltre alle inutili spese sostenute per le tasse universitarie, per l'acquisto dei libri di testo e per le sistemazioni logistiche in sedi universitarie sovente diverse da quelle di residenza;

le decisioni del Consiglio di Stato, in grado di appello, quand'anche sfavorevoli agli studenti, produrranno effetti, comunque provvisori, in quanto destinati ad essere assorbiti dalle emettende sentenze dei tribunali amministrativi regionali;

per risolvere tale precaria situazione ed evitare ingiustificate disparità di trattamento tra studenti immatricolatisi in anni differenti, sarebbe opportuno estendere la previsione dell'articolo 5 della legge n. 264/99 anche per l'anno accademico 1999/2000, regolarizzando l'iscrizione degli studenti che hanno ottenuto dagli organi di giurisdizione amministrativa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai corsi *de quo* —:

cosa intenda fare il Governo per risolvere tale questione e, in particolare, se non sia opportuno promuovere un'iniziativa volta ad estendere l'efficacia dell'articolo 5 della legge 264/99 anche per l'anno accademico in corso, tenuto conto di quanto in premessa, dell'evidente carattere

transitorio della situazione propria dell'anno accademico implicato e della sicura e definitiva messa a regime della relativa normativa a partire dall'anno accademico 2000-2001. (3-05458)

(30 marzo 2000).

LENTI, GIORDANO, NARDINI, MALENTACCHI, EDO ROSSI, DE CESARIS, VALPIANA, BOGHETTA, BONATO, VENDOLA, PISAPIA, MANTOVANI, DEDONI, DE BIASIO CALIMANI e CANGEMI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. — Per sapere — premesso che:

per l'anno accademico 1999/2000 le università, come è già accaduto negli ultimi anni, hanno istituito il cosiddetto « numero chiuso » per l'immatricolazione a vari corsi di laurea o di diploma con provvedimenti e procedure attivate prima ancora che entrasse in vigore la legge che regola la materia, cioè la n. 264/99;

molti studenti, ritenendo che i provvedimenti limitativi all'accesso e le seguenti operazioni di selezione fossero ancora regolate dalla pregressa normativa, non soddisfacente il principio di riserva di legge, hanno presentato ricorsi, sia pure in numero molto inferiore rispetto agli anni passati, ai tribunali amministrativi regionali, ottenendo, in molti casi, ordinanze di ammissione con riserva che consentivano loro di iscriversi ai corsi scelti;

una buona parte di queste ordinanze favorevoli agli studenti sono state appellate da molte università e il Consiglio di Stato, in alcuni casi, ha già provveduto, sugli appelli dell'avvocatura generale, respingendo quelli concernenti corsi di laurea non enunciati dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 383/98 e accogliendoli (salvo qualche rara eccezione iniziale), di contro, ove riguardassero i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, fisioterapia, architettura e medicina veterinaria;

il Consiglio di Stato, nelle varie ordinanze sino ad oggi emesse, ha comunque evidenziato « ...che la determinazione circa la limitazione degli accessi e il bando di selezione impugnati sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla legge 2 agosto 1999, n. 264 »;

ciò significa che, anche per quest'anno, la legittimità ipotetica (e tuttora *sub iudice*) delle limitazioni è ricavata solo ed esclusivamente in via interpretativa, seguendo il discutibile quanto contorto percorso ermeneutico elaborato dalla Corte costituzionale in quella stessa sentenza, in cui, comunque, si riaffermava il principio della riserva di legge in materia e si sollecitava il Parlamento ad emanare una legge specifica;

il Consiglio di Stato ha, in buona sostanza, confermato come gli studenti ricorrenti, indipendentemente dalla conferma o meno delle ordinanze del Tar, si trovino nella medesima condizione giuridica di quelli dell'anno accademico 1998/1999;

per gli studenti dell'anno scorso, però, la legge n. 264 del 1999, all'articolo 5 comma 1, dispose la sanatoria delle immatricolazioni ove, per l'appunto, avessero ottenuto una iniziale ordinanza di iscrizione con riserva;

è di tutta evidenza che anche quest'anno, sia pur per l'ultima volta (per l'anno accademico 1999/2000 la legge n. 264 del 1999 sarà integralmente operativa eliminando così ogni margine di illegittimità), gli studenti interessati (circa un decimo rispetto all'anno antecedente) si trovano nelle medesime condizioni che determinarono l'intervento del Parlamento con la citata legge di sanatoria —:

se non ritenga di dover intervenire per consentire ai singoli Atenei interessati di far fronte a questo, sia pur modesto, incremento di utenza con dei finanziamenti *ad hoc*, mirati a potenziare proprio quelle strutture con maggior afflusso di studenti, tali da consentire l'estensione degli effetti della sanatoria anche agli stu-

denti dell'anno accademico 1999/2000 che si trovino nelle condizioni descritte dall'articolo 5 comma 1 della legge n. 264 del 1999;

se non ritenga di dover intervenire per evitare sia una disparità di trattamento legislativo sia gravi danni agli studenti interessati (si pensi all'impossibilità di ottenere il rinvio del servizio militare) conseguenti ad una giurisprudenza incerta a causa di un quadro normativo di riferimento altrettanto incerto. (3-05512)

(6 aprile 2000).

**RUSSO.** — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ha introdotto il principio della programmazione al livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e fisioterapia;

ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della suddetta normativa « la valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili... è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici e per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche dei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza;



il Tar del Lazio, su presentazione di ricorso da parte di studenti non ammessi ai corsi universitari per l'anno accademico 1999/2000, applicando il principio esposto dal suddetto comma 2 dell'articolo 3, ha accolto il ricorso degli interessati ammettendoli con riserva, contestando agli atenei la violazione della norma laddove dispone, ai fini della determinazione dei posti da assegnare, di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate per sfruttare appieno le risorse materiali e umane disponibili;

il Consiglio di Stato, investito della questione a seguito di impugnazione della decisione suesposta, ha annullato le ordinanze dei Tar che avevano accolto tale interpretazione, assumendo che i principi espressi con la legge n. 264 del 1999 potranno trovare applicazione soltanto a partire dal prossimo anno accademico (2000/2001), lasciando così di fatto fuori quanti iscritti ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 1999/2000;

a seguito di tale pronuncia, circa 1.500 studenti di tutt'Italia, di qui a breve, saranno espulsi dai corsi universitari a numero programmato, ai quali sono stati ammessi a seguito di ordinanza sospensiva del Tar e, conseguentemente, saranno annullati gli esami da loro sostenuti con profitto, rendendo vane tutte le attività didattiche svolte, con la conseguente perdita dell'anno in corso e con la prospettiva per gli studenti di sesso maschile di perdere i requisiti necessari al rinvio del servizio di leva;

tale situazione risulta palesemente discriminatoria per gli iscritti per l'anno accademico 1999/2000, i quali non rientrano né in un provvedimento di sanatoria (ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, infatti, solo coloro che abbiano ottenuto ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque entro il 31 marzo 1999, sono regolarmente iscritti ai corsi universitari) né, secondo

l'interpretazione del Consiglio di Stato, nella disciplina regolante gli accessi ai corsi universitari *ex* legge 264/99, che riguarderà solo coloro che si iscriveranno per l'anno accademico 2000/2001 —

se intenda, alla luce di quanto in premessa, provvedere alla sollecita sistemazione della situazione *de qua*, regolamentando la materia attraverso la regolarizzazione dell'iscrizione degli studenti che per l'anno accademico 1999/2000 hanno ottenuto dagli organi di giustizia amministrativa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai corsi;

quali eventuali provvedimenti, in caso contrario, si intendano assumere senza legittimamente sacrificare gli sforzi e le speranze dei giovani studenti che gravano in questa situazione. (3-05994)

(10 luglio 2000)

(ex 4-30282 del 14 giugno 2000)

## **(Sezione 2 - Estradizione in Italia del detenuto in Svizzera Alvaro Lojacono)**

### **B) Interrogazione:**

GASPARRI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere:

se il Governo italiano abbia assunto iniziative presso le autorità svizzere affinché Alvaro Lojacono, condannato all'ergastolo per complicità nell'uccisione di Aldo Moro, possa scontare la pena in Italia;

se l'acquisizione della cittadinanza svizzera da parte del Lojacono sia condizione ostativa di un'intesa che punti a far sì che uno dei responsabili dei più gravi delitti della storia repubblicana possa effettivamente scontare la pena che gli è stata inflitta in Italia;

se il Governo, che tanto si è prodigato per il caso Baraldini, intenda approfondire analoghe energie per una vicenda che può

apparire diversa ma che, nella sostanza, dovrebbe avere come obiettivo che chi ha ucciso da italiano in Italia sconti comunque la pena che gli è stata inflitta.

(3-04682)

(23 novembre 1999).

**(Sezione 3 - Assunzioni obbligatorie di invalidi da parte delle pubbliche amministrazioni)**

**C) Interrogazione:**

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, il ministero della giustizia ha inviato a coloro che anteriormente avevano presentato domande di assunzione quali invalidi, ai sensi della precedente legge 2 aprile 1968, n. 482, una lettera-tipo del seguente tenore:

«...Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici a carattere nazionale e regionale dei soggetti appartenenti alle categorie protette, nel caso di disponibilità di posti, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, resa pubblica mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale... »;

con la stessa lettera-tipo nei mesi scorsi sono stati restituiti agli interessati i documenti a suo tempo allegati alle domande degli invalidi. Affinché la risposta data ai richiedenti non sia pilatesca occorrerà che il ministero renda nota la disponibilità dei posti per tipologia di mansioni e con la indicazione delle sedi (presso quelle centrali e presso quelle periferiche) nelle quali la vacanza dei posti sussiste —:

se il Ministro interrogato intenda farsi carico di rendere noto e di comunicare al Parlamento l'elenco delle sedi nelle

quali vi siano disponibilità di posti e scoperture di personale invalido con specificazione dei relativi dati numerici;

se la copertura dei posti riservati al personale invalido avrà luogo anche per il personale da assegnare alle sedi periferiche ad opera degli uffici ministeriali con le modalità già comunicate agli interessati a mezzo lettera-tipo sopracennata ovvero su iniziativa delle singole Corti d'appello e distretto per distretto.

(3-04994)

(27 gennaio 2000).

**(Sezione 4 - Sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un agente di polizia penitenziaria della casa circondariale di Cuneo)**

**D) Interrogazione:**

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella casa circondariale di Cuneo risulta che vengono comminate al personale di polizia penitenziaria sanzioni disciplinari per motivi futili e/o pretestuosi;

in particolare, in data 12 maggio 1999 un agente scelto con nove anni di servizio ed una età di 36 anni, operante all'epoca dei fatti negli uffici della casa circondariale di Cuneo, è stato perseguito disciplinarmente da un ispettore per aver mangiato un panino nell'ora della pausa pranzo e gli è stata irrogata la sanzione della censura in data 4 giugno 1999;

i panini imbottiti vengono venduti da un distributore automatico sito nella casa circondariale e l'unico divieto vigente sulla materia consiste nel non mangiare nelle sezioni alla presenza dei detenuti;

la richiesta dell'agente scelto di polizia penitenziaria tendente ad ottenere a proprie spese copia degli ordini di servizio contestanti l'infrazione disciplinare addebitata per poter esercitare i propri diritti di

difesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 2 della Costituzione, gli è stata negata;

il direttore della casa circondariale di Cuneo, in merito alla richiesta avanzata dall'agente scelto di avere copia degli ordini di servizio (a proprie spese) non ha rilasciato nessuna risposta, violando così la legge n. 241 del 1990, nonché il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 e infine il decreto ministeriale del Ministro della giustizia n. 115 del 1996;

l'ispettore sulla relazione disciplinare contestata all'agente scelto scriveva « un panino », mentre il direttore della casa circondariale di Cuneo per aggravare la

situazione nella nota di contestazione degli addebiti scriveva « un pasto », scrivendo il falso;

perseguire o, per meglio dire, perseguitare un lavoratore perché mangia un panino all'ora di pranzo rappresenta una violazione ai diritti fondamentali dell'uomo, che ci risulta vengano garantiti ai detenuti della casa circondariale di Cuneo e molto spesso invece negati al personale di polizia penitenziaria —:

se intenda riferire in Parlamento sugli episodi sopra citati accaduti nella casa circondariale di Cuneo. (3-05230)

(2 marzo 2000).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 167, RECANTE DISPOSIZIONI UR-  
GENTI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO (7135)**

**(A.C. 7135 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal contratto collettivo » sono aggiunte le seguenti: « e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci ».

**ARTICOLO 2.**

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui

all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a lire 45.500 e lire 81.000.

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 75 miliardi » e le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 83 miliardi ».

**ARTICOLO 3.**

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000, ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto.

**ARTICOLO 4.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7135 - sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE***All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « ai lavoratori addetti alla guida » sono sostituite dalle seguenti: « agli autisti ».*

*All'articolo 2:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi" ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« ART. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: " , assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167" ».

**(A.C. 7135 - sezione 3)****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-  
CRETO-LEGGE****ART. 1.***All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali si applica la detrazione del 100 per cento ».

**\* 01. 01.** Savarese, Bocchino.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali si applica la detrazione del 100 per cento ».

**\* 01. 02.** Mammola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. L'articolo 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

**01. 03.** Mammola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La nullità di cui al precedente comma non opera qualora il vettore risulti iscritto all'albo degli autotrasportatori e regolarmente autorizzato all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ».

**01. 04.** Mammola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 44 , comma 2, secondo periodo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunte, in fine, le parole: « e da quelle previste dall'articolo 46 della presente legge ».

**01. 05.** Mammola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Costituisce comunque violazione dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale ».

**01. 06.** Mammola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 47, comma 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 » sono sostituite dalle seguenti: « le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

**01. 07.** Mammola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 48 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il soggetto non potrà ottenere una nuova licenza prima che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la decadenza della licenza è divenuta definitiva ».

**01. 08.** Mammola.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Boghetta.

#### SUBEMENDAMENTI

#### ALL'EMENDAMENTO 1. 30 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 1. 30 del Governo, capoverso, sostituire le parole: lire 180.000 con le seguenti: lire 120.000.*

**0. 1. 30. 1.** Boghetta.

*All'emendamento 1. 30 del Governo, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di conteggiare nelle trasferte lo straordinario.*

**0. 1. 30. 2.** Boghetta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. »

**1. 30.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario.*

**1. 2.** Boghetta.

*Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o con le seguenti: retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro straordinario o le maggiorazioni di retribuzione corrisposte.*

**1. 3.** Ciapucci.

*Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione con la seguente: retribuzioni.*

**\*1. 4.** Savarese, Bocchino.